



UNIRE  
*gente e cavalli*

ASSI  
Successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15.07.2011)

## DETERMINAZIONE N. 972 DEL 4 NOVEMBRE 2011

AREA GALOPPO – RINNOVO PATENTE FANTINO SIG. LISA ETTORE

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” nel testo vigente;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTI** l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché l’art. 49 del Regolamento delle corse dell’incorporato Ente Jockey Club Italiano;

**VISTO** l’art. 49 del Regolamento delle corse dell’incorporato Ente Jockey Club Italiano;

**VISTA** la richiesta presentata dal Sig. Lisa Ettore tesa al rinnovo della patente di fantino per le corse in piano;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha provveduto a rinnovare la stessa fino all’anno 1994;

**VISTA** la nota del 19.09.2011 con la quale questo Ente ha autorizzato il Sig. Lisa a sostenere un esame teorico/pratico ai fini del rilascio della patente di fantino;

**VISTO** l’esito positivo della prova teorico/pratica sostenuta in data 15.10.2011 dall’istante, presso l’ippodromo di Maia in Merano;

**PRESO ATTO** che il predetto, in occasione della richiesta della sopracitata patente ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, nella quale ha dichiarato l’assenza di precedenti/procedimenti penali;

**PRESO ATTO** che, in data 21.10.2011, a seguito dei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, è pervenuto all’Ente il certificato del casellario giudiziale, dal quale risultano, a carico del richiedente, precedenti penali;

**VISTO** il parere dell’ufficio legale dell’Ente del 26.10.2011 il quale comunica la legittimità dell’adozione del provvedimento autorizzatorio in quanto le violazioni commesse dall’operatore ippico, così come risultanti dal certificato del casellario giudiziale, non sono specificatamente lesive del principio di offensività in concreto e, la segnalazione, alla Procura della Repubblica, in quanto si ravvisa, nella condotta del richiedente, la presenza del dolo a causa dell’omessa menzione dei precedenti penali a suo carico;



UNIRE  
*gente e cavalli*

**DETERMINA**

di concedere al Sig. Lisa Ettore il rinnovo della patente di fantino per le corse in piano;  
di trasmettere, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Lisa Ettore, in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della patente sopraindicata e, il certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 dal quale risultano a carico dello stesso precedenti penali;  
di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Lisa Ettore.

F.T.C. IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta